

Regolamenti Comunali



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 96 DEL 20.12.1996

Modificato con atti C.C. Nrr.: 38 del 18.3.1997, 68 del 28.7.1997, 13 del 13.2.1998, 54 del 25.5.1998, 104 del 3.12.1999 e 71 del 30.11.2001

TESTO COORDINATO

● INDICE

- Art. 1 - Oggetto;
- Art. 2 - Istituzione della tassa;
- Art. 3 - Servizio di Nettezza Urbana;
- Art. 4 - Determinazione della tariffa;
- Art. 5 - Presupposto della tassa;
- Art. 6 - Soggetti passivi della tassa;
- Art. 7 - Locali ed aree tassabili;
- Art. 8 - Esclusioni dalla tassa;
- Art. 9 - Commisurazione della tassa;
- Art. 10 - Commisurazione della superficie tassabile;
- Art. 11 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio;
- Art. 12 - Classificazione delle categorie tassabili;
- Art. 13 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso;
- Art. 14 - Agevolazioni;
- Art. 15 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi;
- Art. 16 - Definizioni;
- Art. 17 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica;
- Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento;
- Art. 19 - Inizio e cessazione della occupazione;
- Art. 20 - Denunce;
- Art. 21 - Contenuto della denuncia;
- Art. 22 - Controlli ed accertamenti;
- Art. 23 - Poteri del Comune ed autotutela;
- Art. 24 - Riscossione;
- Art. 25 - Sgravi e rimborsi;
- Art. 26 - Sanzioni;
- Art. 27 - Funzionario Responsabile;
- Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie;
- Art. 29 - Efficacia delle disposizioni;
- Art. 30 - Norme di rinvio;
- Art. 31 - Abrogazioni;

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo alle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, come previsto nel successivo articolo 3 del presente regolamento, è istituita una tassa annuale da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni di legge vigenti e del presente regolamento.

2. E' istituita inoltre la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al precedente comma 1 si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed al vigente regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.

ARTICOLO 3 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8 del DPR 19 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità all'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa e relativi alla zona servita, alla distanza e capacità dei contenitori, alla frequenza ed alle modalità della raccolta.

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa.

2. E' competenza della Giunta comunale determinare le tariffe unitarie, in concomitanza con la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, e comunque nei termini di legge. In caso di mancata deliberazione si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

3. La Giunta comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa di cui al precedente articolo 2 attenendosi agli elementi di valutazione ed ai costi di esercizio del servizio individuati ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dalla legge.

2. Ai sensi dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 6 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi di legge.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia oppure, in mancanza:
 - a) l'intestatario anagrafico della scheda famiglia in caso di tassa relativa all'abitazione;
 - b) il titolare dell'attività svolta nei locali da tassare.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. In caso di abitazione secondaria i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del compimento dell'anno solare in cui ha avuto inizio, oppure nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale o senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei confronti del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

ARTICOLO 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili:
 - a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di fabbricato stabilmente infisso al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati non tassabili ai sensi del successivo articolo 8.
 - b) il vano scala.
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1 si considerano tassabili, con l'esclusione di quelle indicate nel successivo articolo 8, le seguenti aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:
 - a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di imprese, arti o professioni quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, aree destinate al carico e allo scarico delle merci ecc;
 - b) aree pertinenziali o accessorie, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde (quali ad es. terrazze, balconi, ecc.), con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili;
3. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza, di cui alla lettera b) del precedente comma 2, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettate a tassa, ovvero al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ARTICOLO 8 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) ripostigli, stenditoi, solai, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1.70, anche se utilizzati per il deposito di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;

- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- c) i locali destinati a celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), le serre e orti;
- d) i locali per centrali termiche e telefoniche non presidiate, cabine elettriche ed altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- e) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle scuole, destinate al solo esercizio dell'attività sportiva;
- f) unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
- h) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;
- i) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali locali annessi e destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- l) i locali e le aree, o parte di essi, in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
- m) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne;
- n) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e quelle utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla loro demolizione;
- o) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o delle attività che in esso si svolgono;
- p) le parti delle aree scoperte operative, di cui alla lettera a) del 2° comma del precedente articolo 7, non utilizzate nè utilizzabili perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, nonchè quelle parti delle medesime visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli, in caso sussistano problemi in merito all'esatta determinazione delle parti adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli, verrà esclusa dalla superficie tassabile una porzione di m. 2,80 di larghezza e di lunghezza pari al perimetro dell'area;
- q) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, i locali dove avvengono produzioni a ciclo chiuso, le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui al successivo articolo 26, con diritto di sgravio o restituzione del tributo.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, garages senza box o parti comuni di garages con box). La tassa è comunque dovuta da coloro che occupano o detengono parti in comune in via esclusiva;
 - b) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde quali, per esempio, terrazze scoperte e simili.

5. L'elencazione dei locali di cui al precedente comma 1 ha carattere esemplificativo; per situazioni in essa non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

ARTICOLO 9 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie tassabile dei locali e delle aree occupati nonché alla categoria di appartenenza, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 12, fatte salve le riduzioni di legge e quelle derivanti dal presente regolamento.

2. La tassa è annuale ed è pertanto dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi oppure se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ARTICOLO 10

COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile dei locali è desunta dalla planimetria catastale o altra analoga oppure da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata per intero ai fini della tassa fatte salve le riduzioni di legge o derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Le frazioni di superficie risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.

2. La superficie tassabile delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata con le modalità stabilite dalla legge a seconda che si tratti di aree scoperte operative o aree scoperte pertinenziali. In caso sussistano problemi in merito alla esatta determinazione delle aree scoperte operative a causa dell'uso promiscuo cui sono adibite le aree o per la particolare attività esercitata, la superficie delle stesse è calcolata forfettariamente sulla base della percentuale del 10%.

3. Le riduzioni di superficie di cui al precedente comma 2 sono applicate con le modalità e la decorrenza stabilite dalla legge.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, viene così individuata:

- a) lavanderie a secco e tintorie non industriali: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da macchine per il lavaggio dei capi;
- b) officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da ponti o fosse destinate alla manutenzione dei veicoli;
- c) autocarrozzerie, verniciatori in genere: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dalla cabina forno dai banchi di trazione;
- d) gommisti: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da ponti per il cambio dei pneumatici degli autoveicoli;
- e) officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, falegnamerie: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di una pertinenza di metri uno lungo tutto il fronte dei medesimi al quale risulti necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;
- f) tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: viene esclusa dalla tassa la superficie delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo;
- g) laboratori artigianali e parti di stabilimenti industriali destinati alle attività del settore tessile: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di una pertinenza di metri uno lungo tutto il fronte dei macchinari stessi al quale risulti necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;
- h) distributori carburanti: sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio; in caso sussistano problemi in merito alla esatta determinazione delle parti adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli, verrà esclusa dalla superficie tassabile una porzione di m. 2,80 di larghezza e di lunghezza pari al tragitto più breve tra l'ingresso dell'area ed i punti di erogazione dei servizi esistenti al suo interno; sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:
 - le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;
 - i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da

includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;
i) attività florovivaistiche: sono tassabili esclusivamente i locali dove avviene la vendita al pubblico;
l) macellerie: sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le sale di macellazione e sezionatura del bestiame nonché le celle frigorifere;

5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile la sua concreta verifica secondo i criteri di cui al precedente comma 4, oppure sussistano problemi in merito alla sua esatta determinazione a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolare attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali sotto indicate al fianco di ciascuna delle attività elencate:

a) Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	80%
b) lavanderie a secco e tintorie non industriali	65%
c) officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, gommisti	80%
d) Cantine vinicole, attività florovivaistiche	30%
e) autocarrozzerie, verniciatori in genere, officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici	65%
f) falegnamerie	80%
g) allestimento di impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine	75%
h) laboratori di pelletteria	70%
i) laboratori di elettrotecnica, laboratori per la riparazione di radio, TV ed elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini	90%
l) laboratori artigianali e parti di stabilimenti industriali destinati alle attività del settore tessile	75%
m) distributori carburanti	30%
n) attività di riparazione di carrelli elevatori	70%

6. L'elencazione dei locali di cui ai precedenti commi 4 e 5 ha carattere esemplificativo, per situazioni in essa non contemplate, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, si fa ricorso a criteri di analogia.

7. Sono comunque assoggettati alla tassa per l'intero ammontare della superficie risultante, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali, delle attività artigianali, commerciali e dei servizi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le attività produttive.

ARTICOLO 11

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza stradale dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera mt. 1000.
- b) in misura pari al 25% della tariffa per distanze superiori ai mt. 1000.

3. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei

contenitori, o della capacità minima che gli stessi devono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. La riduzione prevista al precedente comma 3 è concessa alle seguenti condizioni:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
- b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a tre mesi;
- c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dal gestore del servizio medesimo;
- d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal predetto gestore, oppure risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti effettuati dal Comune, semprechè le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

5. Gli operatori economici che si trovano a smaltire quantitativi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per quantità, ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione del servizio, devono produrre motivata istanza corredata da attestazione di responsabilità e dalla documentazione dell'avvenuto smaltimento in proprio relativa all'anno precedente a quello della richiesta. Solo nel caso in cui l'anno precedente le attività produttive non fossero esercitate, per ottenere l'agevolazione di cui al presente comma, è sufficiente un'autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante con obbligo da parte dello stesso di presentare la documentazione di cui sopra allo scadere del primo anno solare di attività; in base a tale documentazione si procederà al conguaglio. Nel caso di accoglimento dell'istanza, si procederà alla detassazione dell'intera superficie produttiva dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per quantità. Rimane comunque a carico dell'operatore una quota forfettaria della superficie suddetta pari al 10% per la copertura parziale dei costi fissi, collettivi e comuni a carico dell'Ente.

ARTICOLO 12

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TASSABILI

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree tassabili e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo stesso, su proposta del servizio tributi e sulla base dei criteri forniti dal servizio igiene urbana in ordine alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle singole categorie di utenza, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

1° CATEGORIA:

Abitazioni (compresi garage e servizi) e locali adibiti a cernita stracci e materie prime;

2° CATEGORIA:

Associazioni politiche, culturali, sportive, organizzazioni sindacali, uffici pubblici, circoli ricreativi, patronati, associazioni di categoria, collegi e convitti, caserme spacci cooperativi, stazioni ferroviarie;

3° CATEGORIA:

sedi di enti assistenziali e di beneficenza, conventi, istituti religiosi, scuole;

4° CATEGORIA:

laboratori e botteghe artigiane, autorimesse, posteggi, magazzini, retrobotteghe, distributori di carburante, cabine telefoniche e simili;

5° CATEGORIA:

sale da parrucchiere, barbiere, istituti di bellezza e affini, locali adibiti a deposito ed esposizione di mobili o a deposito di legname;

6° CATEGORIA:

teatri, cinema, sale da concerto, impianti sportivi coperti e non;

7° CATEGORIA:

esercizi commerciali, negozi in genere (compresi edicole, chioschi, bar, pasticcerie e farmacie), alberghi, ristoranti, trattorie, locande, pensioni, affittacamere, pizzerie;

8° CATEGORIA:

locali di aziende industriali;

9° CATEGORIA:

supermercati, grandi magazzini, locali destinati al commercio all'ingrosso, centri di grande distribuzione (compresi i relativi locali destinati alle scorte di magazzino);

10° CATEGORIA:

uffici commerciali, studi professionali, agenzie di trasporto merci o persone, rappresentanze commerciali;

11° CATEGORIA:

ambulatori e cliniche private, gabinetti dentistici e odontotecnici;

12° CATEGORIA:

circoli di divertimento privati (sale da gioco, sale da ballo ecc.), agenzie di assicurazione, istituti di credito;

13° CATEGORIA:

aree scoperte operative.

ARTICOLO 13

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria si applica in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) Locali destinati ad abitazione principale da un unico occupante: riduzione del 15%;
 - b) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi l'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta da allegare in copia alla denuncia: riduzione di 1/3. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui al successivo articolo 18 del presente regolamento;
 - c) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 15%. Tale riduzione cessa retroattivamente, a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
 - d) la riduzione di cui alla precedente lettera c) sarà elevata al 50% per gli utenti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. Per il riconoscimento di tale riduzione è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).
 - e) In caso di mancato svolgimento del servizio nell'ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, l'utente che abbia provveduto a proprie spese ha diritto allo sgravio e restituzione della quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
 - f) La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo, sia in attività che in pensione, ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

2. Le riduzioni previste dal precedente comma 1 saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ARTICOLO 14

AGEVOLAZIONI

1. Sono esentate dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo, riferito all'anno precedente della richiesta, non superiore, ai fini irpef e derivante unicamente da pensione, come di

seguito specificato:
- nucleo familiare composto da un unico componente: £. 12.873.600;
- nucleo familiare composto da due o più componenti: £. 21.456.000. I limiti di reddito di cui sopra entrano in vigore dal 1.1.2002 e sono annualmente adeguati d'ufficio in base alle variazioni dei limiti di reddito per l'attribuzione degli assegni di nucleo familiare. L'importo valido per due o più componenti è pari a quello deliberato dall'INPS per le fasce di reddito relative a nuclei senza figli mentre l'importo valido per un componente è pari al 60% del precedente;

2. Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutti gli occupanti, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:
a) eventuali redditi esenti da IRPEF;
b) l'eventuale reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8, A9;
c) l'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unità immobiliari, diverse dalla casa di abitazione, fino ad un importo di £. 300.000 (trecentomila).

3. L'esenzione di cui al precedente comma 1 soggiace alla seguente disciplina:
a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto. Nella domanda dovrà essere indicata la superficie dell'abitazione;
b) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;
c) l'interessato può presentare la richiesta entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'anno in cui spetta tale esenzione.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, folkloristiche, è riconosciuta una riduzione dell'80% sulla tariffa della tassa giornaliera di smaltimento, calcolata secondo le modalità contenute nel successivo articolo 18.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo ed al precedente articolo 13 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

ARTICOLO 15

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su motivata istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
a) in misura pari al 25%, nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del regolamento per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, in misura almeno pari al 25% della produzione ponderale complessiva. Lo smaltimento in proprio deve essere documentato mediante presentazione di fatture relative a spese o introiti derivanti dallo smaltimento stesso allegando i relativi documenti accompagnatori dai quali risulti il quantitativo di rifiuti conferiti a terzi nell'anno precedente alla richiesta di agevolazione. In alternativa ai documenti di cui sopra può essere presentato, ai fini della agevolazione di cui trattasi, il modello di cui al Decreto 1.4.1998 nr. 145. Solo nel caso in cui nell'anno precedente le attività produttive non fossero esercitate, per ottenere l'agevolazione di cui al presente comma è sufficiente una autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante con obbligo da parte dello stesso di presentare la documentazione di cui sopra allo scadere del primo anno solare di attività; in base a tale documentazione si procederà al conguaglio;
b) del 15%, nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi di pretrattamento, selettivo o qualitativo, comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio in misura almeno pari al 25% della produzione ponderale complessiva;
c) del 10% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi di pretrattamento volumetrico in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e, quindi, tale da agevolare lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

d) del 10%, nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni,

2. Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 sono concesse per non più di 3 anni e potranno essere rinnovate a richiesta di parte.

3. La riduzione di cui alle lettere a) e d) del precedente comma 1 è concessa annualmente e potrà essere rinnovata a richiesta di parte.

4. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), e d), del precedente comma 1, la riduzione tariffaria complessiva può essere concessa fino ad un massimo del 40%.

5. Ai soli fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al precedente comma 1 la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente moltiplicando la superficie iscritta a ruolo per il coefficiente di produttività specifica (q_i) attribuito all'attività di che trattasi ed indicato a fianco di ciascuna delle attività sottoelencate:

a) Depositi autotrasportatori, corrieri e spedizionieri, palestre, scuole, associazioni, autosaloni, magazzini	6,34
b) cinema, circoli ricreativi	4,20
c) commercio all'ingrosso in genere, mobilifici, materiale edile	10,34
d) cernita stracci	10,68
d) alberghi (escluso zona cucina e ristorante), affittacamere	12,52
e) Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi, banche, assicurazioni, uffici	13,16
e) Lavanderie a secco e tintorie non industriali, officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, gommisti, autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, laboratori di elettrotecnica, laboratori per la riparazione di radio, TV ed elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini, officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici, parti di stabilimenti industriali destinati alle attività del settore tessile, allestimento di impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine, laboratori di pelletteria	11,72
f) laboratori artigianali destinati alle attività del settore tessile	10,68
g) distributori carburanti, ferramenta, tappezzerie, profumerie, abbigliamento, vendita calzature, vendita elettrodomestici, vendita arredi e mobili, gioiellerie, valigerie-pelletterie, tabacchi, articoli sportivi, accessori auto, cartolerie	9,92
h) supermercati, negozi vendita generi alimentari, bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, macellerie, panifici, farmacie, fiorai, rosticcerie, parrucchieri, barbieri, ist.bellezza	49,88

6. L'elencazione delle attività produttive, commerciali e di servizi, di cui al precedente comma 5, ha carattere esemplificativo, per situazioni in essa non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

ARTICOLO 16 DEFINIZIONI

1. Ai fini di quanto previsto dal presente regolamento sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica (q_i) - per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in kg/mq/anno.

b) Coefficiente medio di produttività specifica (q_m) - per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassazione iscritta nei ruoli. Si esprime in kg/mq/anno.

c) Indice di produttività specifica (Ips) - per indice di produttività specifica, proprio dell'attività e/o gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica (q_i) ed il coefficiente medio di produttività specifica (q_m) come sopra definiti. E' un numero puro.

d) Indice di qualità specifica (Iqs) - per indice di qualità specifica si intende un numero puro dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) dei rifiuti producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo di smaltimento medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, all'indice Iqs, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento (nelle sue fasi di raccolta, trasporto e definitivo smaltimento) del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ARTICOLO 17

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio, diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi del territorio di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale e sotto il controllo del Comune, da parte del gestore del servizio di raccolta e smaltimento.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso le campagne di monitoraggio di cui al precedente comma 1, possono essere assunti come coefficienti di produttività specifica:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, nonché di dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od Istituti di ricerca.

ARTICOLO 18

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 183 giorni per ogni anno solare, anche se ricorrente.
2. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 30%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
3. In mancanza di corrispondente categoria tra quelle previste dal presente regolamento sarà applicata la tariffa della categoria assimilabile, per attitudine quantitativa e qualitativa, agli effetti della produzione di rifiuti solidi urbani con la stessa maggiorazione prevista al precedente comma 2.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuare contemporaneamente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche utilizzando il modulo previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni,
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza la compilazione del modulo suddetto.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di area scoperta per meno di due ore giornaliere;

- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al precedente punto a);
- c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

ARTICOLO 19

INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria, in caso d'inizio dell'utenza, e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita comunicazione, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui al successivo articolo 27 del presente regolamento, trasmessa al concessionario della riscossione.
3. L'abbuono di cui al precedente comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato, limitatamente all'anno di presentazione della domanda, solamente:
 - a) se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree;
 - b) se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 20

DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'articolo 6 del presente regolamento hanno l'obbligo di presentare denuncia all'ufficio comunale tributi, che rilascia la relativa ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro.
3. La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione (denuncia originaria) deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia di cui al precedente comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'articolo 71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni,
5. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.
6. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.

7. L'obbligo imposto dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, qualora gli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato siano sempre gli stessi compresi nell'elenco precedente.

8. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

9. La denuncia - richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

ARTICOLO 21 CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitativo, cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Montale;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede principale (legale o effettiva) e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione, la superficie dei singoli locali e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

2. La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.

3. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

4. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

ARTICOLO 22 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune, tramite l'Ufficio tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2. L'attività di cui al precedente comma 1 è svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo e approvato dalla giunta, con il quale vengono stabilite le categorie di locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata e al reale uso dei locali ed aree, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi.

3. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

5. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere:

- a) l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di omessa presentazione della denuncia di occupazione iniziale e di variazione di cui al precedente articolo 20 commi 3 e 4;

b) l'anno in corso ed i tre anni precedenti, in caso di infedele o incompleta denuncia di occupazione iniziale o di variazione di cui al precedente articolo 20, comma 5.

6. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni,

ARTICOLO 23

POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente articolo 22 il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, può:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) richiedere la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale;
- d) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento:

- a) i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune (nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale);
- b) il personale eventualmente incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 6 del precedente articolo 22.

3. Qualora il funzionario responsabile di cui al successivo articolo 27 del presente regolamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a informarlo previa comunicazione all'interessato.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche gli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ARTICOLO 24

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

2. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate è ammessa, soltanto per gravi motivi, su istanza scritta del contribuente e se il carico tributario è comprensivo di tributi arretrati. Tale ripartizione è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

ARTICOLO 25

SGRAVI E RIMBORSI

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

4. Per notifica del ruolo, di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli articoli 25 e 46 del DPR n. 602/1973.

ARTICOLO 26 SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.

2. La pena pecuniaria di cui all'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, è applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nell'articolo 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383. L'entità della somma, che il trasgressore è ammesso a pagare a mani dell'agente accertatore, è determinata in via preventiva con ordinanza del Sindaco.

3. Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al precedente comma 2 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Per quanto riguarda invece gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

ARTICOLO 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, che avranno validità a decorrere dal 01.01.1997, le richieste di detassazione o di riduzioni previste dalla legislazione vigente (articolo 59, comma 4; articolo 62, comma 2 e 5; articolo 66, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni) e dal presente regolamento (articoli 13 e 14) devono essere presentate all'ufficio comunale tributi entro il 30 aprile 1997.

2. Per gli anni precedenti al 1997 le norme del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con le norme di legge e regolamentari in vigore nei rispettivi periodi di competenza.

ARTICOLO 29 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni naturali consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ARTICOLO 30 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 31
ABROGAZIONI

1. Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto nel presente regolamento.